SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 884)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCHIETROMA, DELLA PORTA, LEPRE e AMADEO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 1980

Nomina a commissario di leva degli ufficiali che svolgono le mansioni di commissario di leva facente funzione

ONOREVOLI SENATORI. — Tra i cardini fondamentali, su cui poggia l'organizzazione generale della leva, possono essere senza dubbio annoverati i consigli e gli uffici militari di leva. Nell'ambito di tali organismi, regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e dalla legge 31 maggio 1975, n. 191, spicca la figura del commissario di leva, vero e proprio magistrato, preposto all'accertamento dell'effettivo obbligo alla leva dei singoli cittadini, nel quadro delle leggi in vigore.

Egli è, perciò, garanzia di imparzialità per i cittadini e, ad un tempo, di funzionalità per l'Amministrazione in un settore estremamente delicato e complesso cui convergono, in varie forme, gli interessi di tutta la comunità nazionale. In definitiva, i commissari di leva svolgono una funzione preminente, senza la quale non potrebbe aver luogo il corretto sviluppo delle operazioni attinenti alla leva.

Le recenti vicende connesse con l'esodo volontario degli ex combattenti hanno, invece, ridotto in grave crisi tutto il settore, depauperando il ruolo dei commissari di leva di elementi dotati di notevole capacità ed esperienza e riducendo, di fatto, l'organico del ruolo stesso a poche decine di unità, in forza della clausola « perversa » della legge 24 maggio 1970, n. 336, che prevede per i vari ruoli degli impiegati statali un « abbattimento » negli organici, corrispondente agli esodi che si sono verificati. L'Amministrazione si è trovata così costretta a tamponare le gravi carenze sopraccitate nominando quali commissari di leva facenti funzione numerosi ufficiali superiori in servizio permanente che hanno validamente acquisito in materia una notevole esperienza, frutto di un lavoro appassionato nel pratico svolgimento delle specifiche mansioni.

La nomina di ufficiali a commissari di leva presso i consigli di leva è potuta avvenire mediante l'interpretazione molto estensiva dell'articolo 27 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, modificato dall'articolo 9 della legge 31 maggio 1975, n. 191, che così recita: « In tempo di guerra, o in contingenze straordinarie, il Ministro della difesa ha facoltà di disporre che la presidenza del consiglio di leva sia assunta da personale non apparte-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

nente al ruolo organico dei commissari di leva ». Risulta ovvio che un'interpretazione siffatta — non esistendo nè « il tempo di guerra » nè « le contingenze straordinarie » — non possa continuare indefinitamente.

È opportuno mettere inoltre in evidenza che l'estensione di tale norma agli uffici di leva è del tutto illegittima perchè l'articolo 31 del citato decreto del Presidente della Repubblica prevede per tale carica esclusivamente commissari di leva di ruolo e non ufficiali facenti funzione.

Molti dei predetti ufficiali ricoprono il grado di colonnello e sono ormai prossimi al pensionamento, alcuni per raggiungimento dei limiti di età, altri, seppure appena cinquantenni, in base alle norme contenute nella legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni. Sicchè, in breve tempo, si verificherà un improvviso aggravamento della crisi già in atto, con imprevedibili ripercussioni su tutta l'organizzazione della leva.

Senza adeguati interventi preventivi il settore rischia di arrivare ad una vera e propria paralisi, in senso generale, per mancanza di personale preposto allo svolgimento delle mansioni di commissario di leva e, in particolare, per carente esperienza e specifica preparazione del nuovo personale militare eventualmente chiamato alla predetta carica in qualità di « facente funzione ».

Per ovviare agli inconvenienti in atto non basta l'apposito concorso a 28 posti nel ruolo dei commissari di leva, recentemente bandito, per l'impossibilità di soddisfare adeguatamente i reali fabbisogni, in quanto le carenze attuali e quelle dell'immediato futuro sono ben più pesanti. Si deve anche tener presente che i tempi medi per l'espletamento delle procedure concorsuali in parola coprono un arco non inferiore a tre anni, inconciliabile con l'imminenza della crisi.

In attesa di una attenta e completa ristrutturazione di tutto il settore è, perciò, indispensabile intervenire con un provvedimento « tampone » di facile e rapida applicazione quale la situazione richiede. A tali fini risponde l'unito disegno di legge che prevede, come già avvenuto in passato con la legge 5 giugno 1973, n. 319, di far transitare a domanda nel ruolo dei commissari di leva gli ufficiali in servizio permanente che attualmente svolgono le funzioni di commissario di leva facente funzione. Si tratta di circa 70 elementi di provata esperienza che possono proseguire la loro proficua attività nell'Amministrazione, dando respiro sufficiente per la predisposizione e l'approvazione di una normativa organica su tutta la materia. È da precisare infine che il provvedimento non comporta oneri finanziari.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo o in aspettativa per riduzione dei quadri e richiamati in servizio, i quali, alla data del 30 giugno 1980, ricoprano l'incarico di commissario di leva facente funzione, possono transitare, a domanda, nel ruolo della carriera direttiva dei commissari di leva della Difesa, anche in soprannumero, semprechè abbiano svolto lodevolmente il servizio quali commissari di leva facenti funzione almeno per un anno.